



Università degli Studi del Sannio - Benevento

AVVISO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO TELEMATICO DEGLI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI STRAGIUDIZIALI, DI CONSULENZA LEGALE O DI PATROCINIO IN GIUDIZIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

1. ISTITUZIONE DELL'ELENCO TELEMATICO DEGLI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI STRAGIUDIZIALI, DI CONSULENZA LEGALE O DI PATROCINIO IN GIUDIZIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

L'Università degli Studi del Sannio, con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020, ha approvato il "Regolamento per l'istituzione, la gestione, l'utilizzo, l'aggiornamento e la revisione dell'Elenco Telematico degli Avvocati e per il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio dell'Università degli Studi del Sannio" (di seguito solo "Regolamento"), successivamente modificato con Decreto Rettorale del 28 giugno 2021, n. 786, e ha istituito l'Elenco Telematico degli Avvocati per il conferimento di incarichi legali, quale strumento di individuazione di legali per il conferimento di incarichi professionali non assegnati all'Avvocatura dello Stato o a legali del libero foro designati per incarichi particolari, aventi ad oggetto il patrocinio, l'assistenza legale e la rappresentanza dell'Ateneo nei giudizi di ogni ordine e grado, nonché per il conferimento di incarichi di consulenza o di natura stragiudiziale.

L'Elenco Telematico è suddiviso nelle seguenti quattro sottosezioni:

- a) Sezione "A" – Diritto amministrativo;
- b) Sezione "B" – Diritto civile ivi compreso il diritto del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatoria;
- c) Sezione "C" – Diritto penale;
- d) Sezione "D" – Diritto tributario.

L'iscrizione è ammessa al massimo in due sezioni.

2. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL PORTALE E DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per l'iscrizione nell'Elenco Telematico occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale.

Per poter accedere alle funzionalità della piattaforma telematica, il professionista deve procedere, preliminarmente, alla **registrazione** al portale che dovrà essere effettuata al seguente link: <https://e-procurement.unisannio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

La registrazione non determina l'iscrizione automatica nell'Elenco Telematico, ma è un requisito propedeutico per poter accedere ai suoi profili applicativi.

Per i requisiti tecnici, la registrazione e l'accesso dell'operatore economico o del professionista all'Area Riservata della piattaforma telematica, si rimanda al documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" scaricabile dalla sezione "Documenti", Menù "Informazioni", voce "Accesso area riservata" del Portale.

Effettuata la registrazione sarà possibile presentare **domanda di iscrizione** nell'Elenco Telematico utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione.

Per le modalità di iscrizione si fa rinvio al documento "Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori", scaricabile dalla sezione "Documenti", voce "**Istruzioni e Manuali**" del Portale.

Le richieste e le dichiarazioni presentate saranno considerate valide se il professionista interessato le firma digitalmente.

Il professionista renderà le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, relative all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., iscrizioni Ordini/Albi Professionali, possesso di certificazioni e abilitazioni.

3. PROCEDURA PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA REVISIONE DELL'ELENCO

Per l'iscrizione nell'Elenco Telematico, si valuterà la completezza dei dati forniti e delle dichiarazioni rese dai professionisti e la validità temporale della documentazione eventualmente presentata in sede di registrazione on-line.

L'iscrizione avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, salvo richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione.

I nominativi dei professionisti risultati idonei saranno inseriti nell'Elenco Telematico degli Avvocati a seguito di Decreto Direttoriale e consultabili al link <https://e-procurement.unisannio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> accessibile anche dal sito istituzionale dell'Ente www.unisannio.it, Sezione Azienda/Ente.

L'Università potrà in qualunque momento – sia all'atto della presentazione della domanda, sia dopo l'iscrizione nell'Elenco del professionista che ne ha fatto richiesta – effettuare controlli a campione circa l'esistenza o meno in capo allo stesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

L'iscrizione nell'Elenco Telematico non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore del professionista, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di incarichi legali né l'Università è in alcun modo vincolata nei confronti dei professionisti iscritti.

Per tutta la sua durata l'Elenco Telematico è aperto all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti dal presente Regolamento. L'iscrizione è efficace per tutta la durata dell'Elenco, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione e il rinnovo delle relative dichiarazioni e della documentazione presentata per l'iscrizione, nonché l'aggiornamento dei dati e delle informazioni effettuato dal professionista nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000.

I professionisti iscritti nell'Elenco possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE. REQUISITI DI ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Elenco Telematico degli Avvocati è consentita senza limitazioni temporali.

L'Avvocato che intende iscriversi nell'Elenco Telematico deve essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell'Unione Europea e possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- essere iscritto nell'Albo degli Avvocati da almeno dieci anni per il patrocinio innanzi ai giudici di pace, ai giudici ordinari e tributari, di primo e di secondo grado, nonché dinanzi ai giudici amministrativi;
- non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta, formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia nonché quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
- non aver subito sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per gravi illeciti professionali;
- non trovarsi in una situazione ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non avere procedimenti penali pendenti né essere sottoposto, per quanto a propria conoscenza ad indagini dell'Autorità Giudiziaria;
- non avere contenziosi in corso con l'Università degli Studi del Sannio né a titolo personale, né come avvocato difensore della controparte;
- possedere, o di impegnarsi a stipulare in caso di affidamento, polizza di responsabilità civile professionale attiva con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

La domanda di iscrizione, **sottoscritta digitalmente**, deve essere corredata delle seguenti dichiarazioni rese con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:

- a. dichiarazione di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell'Unione Europea e di possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- b. dichiarazione concernente l'iscrizione all'Albo degli Avvocati con indicazione della data di prima iscrizione;
- c. dichiarazione di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta, formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - iv. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - vi. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d. dichiarazione di non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia nonché quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e. dichiarazione di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
- f. dichiarazione di non aver subito sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per gravi illeciti professionali;

- g. dichiarazione di non trovarsi in una situazione ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- h. dichiarazione di non avere procedimenti penali pendenti né di essere sottoposto, per quanto a propria conoscenza, ad indagini dell'Autorità Giudiziaria;
- i. dichiarazione di non avere contenzioso in corso con l'Università degli Studi del Sannio né a titolo personale, né come avvocato difensore della controparte;
- j. dichiarazione di presa di conoscenza delle condizioni di cui al Regolamento di ateneo per il conferimento di incarichi professionali.

La domanda deve essere corredata, inoltre, della seguente documentazione:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia del tesserino del Consiglio dell'Ordine degli avvocati al quale si è iscritti;
3. copia del codice fiscale;
4. copia del certificato di attribuzione della Partita Iva;
5. copia della polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile professionale o dichiarazione di impegno a stipularla;
6. curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto digitalmente per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali recante, tra l'altro, l'elenco dei contenziosi svolti per conto di una Pubblica Amministrazione negli ultimi cinque anni con l'indicazione delle autorità giudiziarie dinanzi alle quali si è svolto il giudizio, la materia (ad esempio: contrattualistica pubblica, concorsi, recupero credito, locazioni attive e passive, ecc. ecc.) e il valore delle singole controversie.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'interessato e/o ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, a comprova di requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella domanda e nella documentazione allegata, la produzione di idonea documentazione/certificazione.

5. UTILIZZO DELL'ELENCO TELEMATICO. CONFERIMENTO DELL'INCARICO E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'incarico di patrocinio legale o di assistenza stragiudiziale è conferito con Decreto del Rettore o con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa presentazione da parte del professionista/dei professionisti di un preventivo di spesa redatto sulla base dell'importo determinato dall'Ateneo ai sensi del presente paragrafo.

La scelta del professionista/dei professionisti al quale/ai quali chiedere un preventivo avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, non discriminazione e rotazione.

Fermo restando il rispetto dei principi innanzi richiamati, nella scelta del professionista/dei professionisti a cui chiedere un preventivo per l'affidamento dell'incarico, l'Amministrazione tiene altresì conto:

- della sezione di iscrizione (amministrativo, civile, penale, tributario) in relazione alla materia per cui l'incarico deve essere conferito e alla tipologia dell'incarico medesimo (se giudiziale o stragiudiziale);
- dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- dell'aver già svolto incarichi in contenziosi in favore di Amministrazioni Pubbliche ed, in particolare, di Università;
- della inesistenza di rapporti professionali, incompatibili con l'incarico da conferire;
- della competenza ed esperienza professionale specifica nella materia oggetto della controversia per cui deve essere affidato l'incarico desunta dal *curriculum vitae* presentato in sede di iscrizione nell'Elenco Telematico o successivamente aggiornato;
- della territorialità, con riguardo al foro presso il quale è radicata o deve radicarsi la controversia;
- della data e delle caratteristiche dell'ultimo incarico affidato dall'Università al professionista medesimo;
- dell'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alle Magistrature superiori.

La richiesta di preventivo conterrà una succinta descrizione della questione legale per la quale si intende affidare l'incarico con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per poter formulare un'offerta.

L'affidamento dell'incarico avviene con riferimento al costo indicato nel preventivo trasmesso all'Università, in favore del professionista che avrà presentato l'onorario più conveniente, al netto di Iva.

Restano, in ogni caso, salvi per l'Ateneo i casi in cui eccezionali e specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica o di particolare importanza/complessità della controversia, rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse dal conferimento dell'incarico agli iscritti nell'Elenco ovvero nei casi in cui l'Università attivi convenzioni con altri Enti provvisti di servizio legale o, infine, in caso di operatività della tutela legale dell'Ateneo in virtù di polizza assicurativa ovvero nel caso in cui l'Ateneo decida di affidare il contenzioso alle cure dell'Avvocatura dello Stato.

L'Università determina l'importo delle spese dell'incarico secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore della controversia e calcolando l'onorario con riferimento ai "valori minimi" calcolati con le modalità indicate nel predetto D.M.

I professionisti selezionati ed invitati ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Regolamento, dovranno far pervenire all'Amministrazione un preventivo con l'indicazione sia della percentuale di sconto applicata sull'importo determinato dall'Ateneo sia del corrispettivo che ne deriva, al netto dell'Iva. In caso di discordanza tra la percentuale indicata e l'importo che ne deriva prevale l'importo.

Il pagamento del corrispettivo così determinato viene effettuata, di norma, al termine dell'incarico.

Tuttavia, in casi eccezionali debitamente motivati, può essere previsto che il compenso venga corrisposto in due soluzioni: un acconto all'atto del conferimento dell'incarico, che non potrà essere superiore al 20% del corrispettivo totale pattuito, oltre, se del caso, alle spese per contributo unificato, diritti e spese di notifica, tutte opportunamente documentate e il saldo al termine dell'incarico.

In ogni caso il compenso pattuito verrà corrisposto nei limiti dell'attività effettivamente svolta secondo i parametri e le fasi del giudizio indicati nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., fatto salvo il rimborso delle spese vive opportunamente documentate.

Le liquidazioni a saldo avvengono previa trasmissione della sentenza o dell'atto finale del giudizio o dell'affare e di presentazione di fattura.

Il compenso pattuito è onnicomprensivo di ogni attività necessaria per lo svolgimento dell'incarico, inclusa quella per promuovere domande riconvenzionali o per resistere alle stesse, o per la eventuale riassunzione del giudizio innanzi ad altre autorità giurisdizionali.

E' fatto divieto al professionista di dichiararsi antistatario negli atti difensivi. In caso di esito favorevole del giudizio con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, quale che ne sia la misura, queste spetteranno e dovranno essere liquidate dalla controparte esclusivamente in favore dell'Ateneo. È fatto divieto al professionista di procedere al recupero delle spese di soccombenza nei confronti della controparte in assenza di esplicita autorizzazione dell'Ateneo.

L'Università formalizza gli incarichi di patrocinio o di consulenza stragiudiziale conferiti ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, mediante un'apposita Convenzione che disciplina il rapporto tra l'Università e il professionista incaricato e la cui sottoscrizione avviene entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

La Convenzione contiene, tra l'altro:

- a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) il compenso complessivo spettante al professionista e le modalità di pagamento dello stesso;
- c) la facoltà di revoca del mandato professionale;
- d) l'obbligo del legale incaricato di aggiornare l'Ateneo sullo stato del contenzioso affidatogli con il vincolo di indicare l'attività posta in essere e di allegare la relativa documentazione ivi compresi tutti gli atti del giudizio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti di citazione, i ricorsi, le comparse di costituzione, le memorie difensive, le memorie istruttorie, le comparse conclusionali e di replica, le sentenze, tutti gli atti delle controparti e i provvedimenti diversi dell'autorità giudiziaria ivi compresi i verbali di udienza, nessuno escluso od eccettuato;
- e) l'accordo che il compenso pattuito verrà corrisposto nei limiti dell'attività effettivamente svolta secondo i parametri e le fasi del giudizio indicati nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., fatto salvo il rimborso delle spese vive opportunamente documentate.

L'avvocato affidatario dell'incarico, dovrà, inoltre, dichiarare, prima della sottoscrizione della Convenzione:

- a) la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco Telematico;
- b) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica), di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

All'atto del conferimento dell'incarico, inoltre, l'avvocato deve sottoscrivere tutta la modulistica ritenuta necessaria dall'Università.

6. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

L'Amministrazione, previa trasmissione al professionista del provvedimento di conferimento dell'incarico, mette a sua disposizione tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi al giudizio fornendo ogni informazione utile all'espletamento dell'incarico stesso.

Il professionista incaricato è tenuto a svolgere con cura e diligenza e nel rispetto della normativa deontologica di riferimento l'incarico affidatogli.

È tenuto, inoltre:

- i. a partecipare a incontri e riunioni per discutere la questione oggetto dell'incarico affidato anche nel corso dello svolgimento della causa a semplice richiesta dell'Ateneo;
- ii. ad aggiornare costantemente l'Ateneo sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- iii. a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- iv. a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- v. ad aggiornare l'Amministrazione sullo stato del contenzioso affidatogli con il vincolo di indicare l'attività posta in essere e di allegare la relativa documentazione ivi compresi tutti gli atti del giudizio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti di citazione, i ricorsi, le comparse di costituzione, le memorie difensive, le memorie istruttorie, le comparse conclusionali e di replica, le sentenze, tutti gli atti delle controparti e i provvedimenti diversi dell'autorità giudiziaria ivi compresi i verbali di udienza, nessuno escluso od eccezzuato;
- vi. a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ente;
- vii. a svolgere in favore dell'Università l'incarico che comprende oltre la difesa tecnica anche ogni assistenza e consulenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio e che, pertanto, l'Università potrà richiedere delucidazioni scritte, pareri antecedenti e prodromici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Università dovrà adottare a tutela dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione;
- viii. al rispetto del segreto d'ufficio e a non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all'espletamento dell'incarico, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragioni dell'incarico conferito.
- ix. ad avvalersi, ove necessario e previo nulla osta dell'Università, di un avvocato domiciliatario di propria fiducia - individuato nell'ambito dell'Ordine degli avvocati avente competenza territoriale ove si svolge la causa - il cui onorario sarà compreso in quello convenuto e, comunque, sarà posto a suo carico.

Qualora il professionista non proceda al regolare svolgimento dell'incarico affidatogli nel termine assegnato o secondo quanto stabilito nella convenzione e, comunque, nel rispetto dei termini di legge, anche procedurali, oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà dell'Università degli Studi del Sannio revocare l'incarico.

7. PUBBLICAZIONI

Il presente Avviso pubblico di manifestazione di interesse ad essere iscritti nell'Elenco Telematico, è pubblicato sul Sito Web di Ateneo e sarà trasmesso anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Benevento, di Avellino, di Napoli, di Caserta e di Salerno perché ne diano pubblicità tra gli iscritti attraverso i propri canali istituzionali.

L'Elenco e i suoi successivi aggiornamenti, saranno pubblicati sulla piattaforma <https://e-procurement.unisannio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> nonché sul sito web di Ateneo.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Maria LABRUNA, Responsabile della Unità Organizzativa "*Legale, Contratti, URP*".

La Unità Organizzativa "*Legale, Contratti, URP*" è a disposizione per ogni eventuale, ulteriore informazione e/o chiarimento nelle persone della Responsabile, Dottoressa Maria LABRUNA, e del Dott. Vincenzo FERRANTE che possono essere contattati ai seguenti recapiti telefonici: 0824.305081/51 o al seguente numero di fax: 0824.23648 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: maria.labruna@unisannio.it e vincenzo.ferrante@unisannio.it.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il consenso al trattamento dei dati personali è condizione necessaria ai fini della iscrizione all'Elenco Telematico.

I predetti dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), e il d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", a seguito della legge 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679)

mediante l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la riservatezza delle informazioni.

In ogni caso, gli interessati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento

Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi 1, 82100 Benevento, nella persona del Rettore pro-tempore.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Francesco Rota, Professore Associato presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi del Sannio. Indirizzo posta elettronica certificata: dpo@cert.unisannio.it

Il Direttore Generale
Ing. Gianluca Basile